



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

DODICESIMA LEGISLATURA

---

## **PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 2**

---

PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione  
d'iniziativa dei consiglieri Rigo e Vianello

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI  
DI DISCARICA NELLE AREE DI CONFINE INTERREGIONALE**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 30 gennaio 2026.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISCARICA NELLE AREE DI CONFINE INTERREGIONALE**

*Relazione:*

*Il presente progetto di legge nasce dall'esigenza di garantire una pianificazione responsabile, equilibrata e sostenibile in materia di gestione dei rifiuti con particolare riferimento alle aree di confine tra Regioni.*

*La collocazione di discariche, in prossimità dei confini amministrativi regionali può determinare rilevanti impatti ambientali, sanitari e socioeconomici che travalicano i limiti territoriali della singola Regione, incidendo direttamente sulle comunità confinanti.*

*A fronte di queste criticità, appare necessario introdurre un principio di cooperazione interistituzionale e di responsabilità condivisa nella pianificazione, superando logiche unilaterali e prevenendo conflitti tra Regioni.*

*Il provvedimento stabilisce pertanto il divieto di rilascio di nuove autorizzazioni per impianti di discarica entro una fascia di dieci chilometri dal confine regionale, salvo il caso in cui sia stato preventivamente concluso un accordo interregionale ai sensi dell'articolo 117, comma ottavo, della Costituzione.*

*Gli accordi dovranno fondarsi su criteri condivisi di localizzazione, su valutazioni ambientali e sanitarie congiunte e su una programmazione coordinata, nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente, della salute pubblica e di leale collaborazione tra istituzioni.*

*Gli accordi interregionali saranno aggiornati con cadenza almeno quinquennale, così da garantire l'adeguamento alle esigenze territoriali, alle innovazioni tecnologiche e ai mutamenti normativi.*

*Come previsto dalla clausola di invarianza finanziaria, dall'attuazione della proposta di legge parlamentare all'esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed agli adempimenti in essa previsti si farà fronte avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente*



## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISCARICA NELLE AREE DI CONFINE INTERREGIONALE**

### **Art. 1 – Finalità.**

1. La presente legge disciplina la localizzazione degli impianti di discarica, con l'obiettivo di tutelare la salute pubblica, l'ambiente e garantire una programmazione responsabile e condivisa.

2. La legge promuove la cooperazione tra Regioni confinanti, in attuazione del principio di leale collaborazione e di quanto previsto dall'articolo 117, comma ottavo, della Costituzione.

### **Art. 2 - Divieto di autorizzazione unilaterale in fascia di confine.**

1. È fatto divieto di rilasciare nuove autorizzazioni per la realizzazione di impianti di discarica all'interno di una fascia di dieci chilometri dal confine amministrativo tra Regioni.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, l'autorizzazione è consentita esclusivamente previa sottoscrizione di uno o più accordi interregionali tra le Regioni confinanti interessate, finalizzati all'adozione di criteri comuni e coordinati per la localizzazione, la valutazione ambientale, sanitaria e territoriale, nonché per il bilanciamento complessivo degli impianti.

3. Gli accordi di cui al comma 2 devono essere recepiti nei rispettivi piani regionali di settore e sono aggiornati con cadenza almeno quinquennale.

### **Art. 3 - Clausola di invarianza finanziaria.**

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse disponibili a legislazione vigente.

### **Art. 4 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.



## INDICE

Art. 1 – Finalità.....	3
Art. 2 - Divieto di autorizzazione unilaterale in fascia di confine.....	3
Art. 3 - Clausola di invarianza finanziaria.....	3
Art. 4 - Entrata in vigore.....	3